



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 06/05/2021

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con pari facoltà di rimborso di n. 5 BFP (n. ***170, n. ***171, n. ***172, n. ***173 e n. ***174) appartenenti alla serie "Q/P" ed emessi in data 02/04/1987, dichiara di aver ricevuto, in sede di liquidazione richiesta in data 14/11/2018, una somma inferiore rispetto a quella effettivamente spettante sulla base delle condizioni contrattuali sottoscritte.

Rappresenta infatti che le tabelle stampate sul retro dei buoni hanno determinato un legittimo affidamento sull'applicazione del tasso più favorevole. Cita Cass. SS.UU. n. 13979/2007, secondo cui le condizioni riportate sul buono fruttifero postale prevalgono sulle modifiche stabilite dai successivi decreti ministeriali, qualora il BFP non risulti integrato con l'indicazione dei nuovi tassi di interesse.

Rileva altresì che, nel caso di specie, la convenuta non ha dato alcuna informativa in merito alla presunta variazione delle condizioni di rimborso.

Ritiene pertanto di aver diritto alla corresponsione della somma di € 25.555,50, pari alla differenza tra quanto risultante dall'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli (€ 58.851,35) e quanto liquidato dall'intermediario (€ 33.295,85), oltre alla "spese vive" di procedura.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso, in quanto la fattispecie di cui si discute, essendo relativa alla liquidazione di BFP emessi in data 02/04/1987, esula dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF); né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato" (richiama sul punto la decisione n. 7097/20 del Collegio di Bologna).

Eccepisce inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Ritiene infatti che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche dei libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei suddetti BFP appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto; precisa di aver, dunque, riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei BFP ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano (cita, al riguardo, la pronuncia del Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Afferma pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «*aberrante*» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione, senza l'apposizione di alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario pertanto chiede all'Arbitro:

in via preliminare:

- che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

nel merito:

- di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;

in ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "*connotazioni contrattuali*"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis* dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza del quale «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*». La controversia *de qua* rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.

Passando al merito, innanzitutto, il Collegio rileva come sebbene il ricorrente alleggi copia di 6 BFP, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 5 dei suddetti titoli (BFP n. ***170, n. ***171, n. ***172, n. ***173 e n. ***174), così come illustrato nella parte narrativa del ricorso e nelle richieste conclusive all'Arbitro. I buoni in questione sono stati emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartengono alla serie "Q/P".

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*"

In effetti, dalla lettura del fronte e del retro dei titoli in contestazione, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedente serie "P" per l'emissione del buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli per il periodo successivo (*ex multis* cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7986/2020).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli, il rendimento indicato sul retro dei buoni corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS